

*Provvedimento n. 555 ( PI5 ) COM. DI VERONA/UPIM*

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 10 giugno 1992;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 74;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTA la propria delibera del 27 maggio 1992, con la quale ha disposto l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 74;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la pubblicità è stata valutata in tutti i suoi elementi ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Legislativo n. 74/92;

RITENUTO che la vendita promozionale veniva pubblicizzata sia con la locandina che con i buoni sconto offerti al momento dell'acquisto, all'interno dei quali veniva chiaramente affermato che ogni buono sconto era spendibile su un acquisto di 50.000 lire e non era cumulabile con altri tipi di buoni e/o tessere sconto;

CONSIDERATO che la locandina, pur nella sua genericità, contiene le informazioni necessarie a comprendere il contenuto dell'operazione promozionale;

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario proposto da LA RINASCENTE per reclamizzare la vendita promozionale, pur ponendo in maggior risalto alcuni aspetti dell'offerta, è leggibile in ogni sua parte e non appare idoneo ad indurre in errore il consumatore;

TENUTO conto delle motivazioni e valutazioni sovraesposte

**DELIBERA**

la chiusura del procedimento ritenendo che il messaggio pubblicitario utilizzato da LA RINASCENTE Spa per reclamizzare una vendita promozionale non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92.

La presente comunicazione verrà notificata agli interessati e pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE  
*Francesco Saja*

\* \* \*